



Politecnico di Bari
Via Amendola 126/b
70126 Bari

D.R. n. 259/2014

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con decreto rettorale n. 128 del 19 aprile 2012;
- VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari, ed in particolare l'art. 65;
- VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 1 luglio 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014, con le quali è stato approvato il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale

DECRETA

È emanato il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto.

Bari, 7 luglio 2014

Prof Ing. Eugenio Di Sciascio



Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale

TITOLO I DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento e ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"

Per *PROPRIETÀ INDUSTRIALE* si intende: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali;

Per *MARCHIO DI IMPRESA* si intende: il segno distintivo dell'imprenditore e collettore di clientela, avente la funzione di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro e consentire al consumatore di individuarne la provenienza;

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;

Per *INDICAZIONE GEOGRAFICA E DENOMINAZIONE DI ORIGINE* si intende: l'indicazione geografica e la denominazione di origine adottate per designare prodotti originari di una certa località e aventi caratteristiche dovute essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

Per *DISEGNO E MODELLO* si intende: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Il disegno e modello sono oggetto di registrazione;

Per *INVENZIONE INDUSTRIALE* si intende: la creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico che fino a quel momento non era stato risolto, soluzione suscettibile di una concreta applicazione in campo industriale. L'invenzione è oggetto di brevettazione.

Qualora le invenzioni industriali siano in possesso dei requisiti di legge (novità, originalità e industrialità) attribuiscono all'inventore il diritto di brevetto, ed in particolare:

- il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, che si acquista per il solo fatto dell'invenzione;

- il diritto al brevetto in senso stretto, cioè un diritto al rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi inteso come attestato amministrativo mediante il quale viene attribuito all'inventore il diritto esclusivo di godere, per un certo lasso di tempo, dei risultati economici della propria invenzione;
- il diritto sul brevetto, inteso come diritto a contenuto strettamente patrimoniale consistente nel diritto esclusivo di realizzare l'invenzione traendone profitto anche attraverso il suo trasferimento;

Per *MODELLO DI UTILITÀ* si intende: la forma nuova di un prodotto industriale già esistente, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Il modello di utilità è oggetto di brevettazione;

Per *TOPOGRAFIA DI UN PRODOTTO A SEMICONDUTTORI* si intende: una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

- a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
- b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

La topografia di un prodotto a semiconduttori è oggetto di registrazione;

Per *INFORMAZIONI AZIENDALI RISERVATE ED ESPERIENZE TECNICO INDUSTRIALI*, si intendono: le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;

Per *NUOVA SPECIE VEGETALE* si intendono: le varietà vegetali che abbiano i requisiti di novità, distinzione, omogeneità e stabilità. Le nuove varietà vegetali sono oggetto di brevettazione;

Per *INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE* si intendono: le invenzioni brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

- a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
- d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

Per *RICERCATORE* si intende: dipendente dell'Università o interno dell'Università non dipendente che svolge attività di ricerca;

Per *DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA'* (nel seguito denominato "dipendente") si intende: lavoratore (personale tecnico amministrativo bibliotecario) subordinato di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato;

Per *INTERNO DELL'UNIVERSITA' NON DIPENDENTE* (nel seguito denominato "interno") si intende: docente/ricercatore, studente, stagista, dottorando, borsista, titolare di un contratto di conferimento di assegno di ricerca, titolare di un contratto di lavoro autonomo e/o contratto di collaborazione avente ad oggetto attività di ricerca;

Per *ATTIVITÀ DI RICERCA* si intende: l'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, dai dipendenti e dagli interni, nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di know-how, di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e comunque di risorse economiche da quest'ultima amministrate, e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti del Politecnico di Bari. Essa si articola in:

- *RICERCA AUTONOMA*: attività di ricerca svolta dai dipendenti o dagli interni sviluppata autonomamente, avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche rivenienti da FFO ed amministrate dal Politecnico di Bari;
- *RICERCA COMMISSIONATA DA TERZI*: attività di ricerca svolta dai dipendenti o dagli interni nell'ambito di prestazioni c/terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti al Politecnico di Bari e/o di finanziamenti e comunque di risorse economiche amministrate dall'Ateneo;
- *RICERCA FINANZIATA O COFINANZIATA*: attività di ricerca svolta dai dipendenti o dagli interni nell'ambito di specifici progetti/programmi di ricerca finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici diversi dal Politecnico di Bari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Enti o Istituzioni locali, nazionali e internazionali, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti al Politecnico di Bari e/o di finanziamenti e comunque di risorse economiche amministrate dall'Ateneo.

Per *COMMISSIONE BREVETTI* si intende: un organismo costituito da massimo cinque componenti designati dal Rettore del Politecnico di Bari, tra i quali eventualmente anche alcuni esterni all'Università, esperti in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali. Il suo ruolo consiste nell'intuire e valutare le potenzialità dell'invenzione, in termini di opportunità e utilità dal punto di vista tecnico, economico e commerciale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica all'invenzione conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione), dai ricercatori, per la quale sia stato chiesto il brevetto, la registrazione o il titolo assimilabile.
2. Si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego l'invenzione per la quale sia chiesto il brevetto o la registrazione o il titolo assimilabile al massimo entro un anno da quando l'inventore o l'autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con il Politecnico di Bari.
3. Con riferimento agli studenti del Politecnico di Bari, il presente regolamento si applica all'invenzione realizzata per la quale sia chiesto il brevetto o la registrazione o il titolo assimilabile al massimo entro il conseguimento della laurea.

TITOLO II

RICERCA AUTONOMA: PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE – REGISTRAZIONE

Art. 3

(Titolarietà)

1. Il ricercatore che perviene a risultati inventivi presenta la domanda di brevetto con l'obbligo di darne comunicazione al Politecnico di Bari entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
In particolare, il ricercatore che nell'ambito di un'attività di ricerca autonoma realizza una invenzione, oltre al diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, ha il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto [diritto al brevetto in senso stretto] ed il diritto, parimenti trasferibile, all'utilizzazione economica, in esclusiva, del trovato [diritto sul brevetto], con sopportazione di ogni onere e rischio economico.
3. Qualsiasi tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell'invenzione di cui il ricercatore è titolare, fa sorgere in capo al Politecnico di Bari il diritto di percepire una quota, nella misura del 50%, dei proventi o dei canoni di sfruttamento derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.

Art. 4

(Proposta di cessione)

1. Il ricercatore che perviene a risultati inventivi, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 3 comma 2, può scegliere di cedere al Politecnico di Bari, in tutto o in parte, il diritto al brevetto in senso stretto e/o il diritto sul brevetto (proposta di cessione): il Politecnico di Bari ne acquisisce, in tutto o in parte, la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione oggetto del suddetto diritto.
2. La proposta di cessione deve essere formulata secondo il modulo A, allegato al presente regolamento e parte integrante dello stesso, e deve contenere le seguenti informazioni:

- TITOLO DELL'INVENZIONE;
- DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE: che tipo di trovato si vuole proteggere, in che cosa consiste esattamente l'invenzione, come funziona l'invenzione, quali sono le componenti tecniche innovative, uniche e che differenze hanno dallo stato dell'arte, qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi, stadio di sviluppo dell'invenzione;
- INVENTORI: l'elenco di tutto il personale dell'Ateneo che ha intellettualmente contribuito all'invenzione con indicazione di eventuali inventori non appartenenti al personale dell'ateneo; in tale caso va indicato esattamente il contributo dagli stessi prestatato alla realizzazione del risultato inventivo, da quantificare in corrispondenti valori percentuali;
- TITOLARITÀ DEL BREVETTO: indicazione del/i soggetto/i a cui spetteranno i diritti patrimoniali riguardanti l'invenzione ossia la totale titolarità del Politecnico di Bari, o la contitolarità e, in tale ipotesi, la percentuale di ripartizione della contitolarità;
- TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE: ricerca autonoma, ricerca commissionata, ricerca finanziata;
- DESCRIZIONE DEGLI EVENTI: condizione necessaria affinché una invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione, in quanto la divulgazione è inconciliabile con il requisito della novità. Dovrà essere pertanto evidenziato se e quali informazioni relative alla invenzione siano state rese note;
- RICERCA PRELIMINARE DI ANTERIORITÀ' effettuata dall'inventore;
- IL POTENZIALE VALORE COMMERCIALE DELL'APPLICAZIONE DA BREVETTARE: in tal caso è necessario fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione; fornire indicazioni sul ciclo di vita del prodotto e sul rischio della tecnologia/implementazione al fine di valutare con maggiore obiettività il valore potenziale del brevetto;
- AZIENDE potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto dell'invenzione.

Art. 5

(Procedimento per l'acquisizione da parte del Politecnico di Bari dei diritti derivanti dall'invenzione)

1. La proposta di cessione di cui all'art. 4 comma 2 è indirizzata al Rettore del Politecnico di Bari ed è sottoposta ad una valutazione formale dell'Ufficio ILO (Industrial Liaison Office) finalizzata a verificare la completezza e la conformità della stessa al modulo A allegato al presente regolamento.
2. Eventuali integrazioni da apportare al modulo A ovvero correzioni e/o modifiche sono comunicate direttamente dall'ufficio ILO all'inventore proponente.
3. Completata la verifica formale, i moduli validati dall'ufficio ILO sono trasmessi alla Commissione Brevetti che valuta le potenzialità dell'invenzione in termini di opportunità e utilità dal punto di vista tecnico, economico e commerciale. Nello specifico, la Commissione è tenuta ad accertare che l'invenzione soddisfi i requisiti di novità, originalità, industrialità, e che abbia le potenzialità di generare utili e di affermarsi sul mercato.

La Commissione comunica l'esito della valutazione all'ufficio ILO, redigendo apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione, la Commissione Brevetti può richiedere l'integrazione della proposta di cessione direttamente all'inventore.
 5. Ove la Commissione Brevetti esprima valutazione negativa in merito alla proposta di cessione, ne dà comunicazione all'ufficio ILO il quale provvede a notificarne l'esito all'inventore proponente.
 6. Il mancato accoglimento della proposta di cessione costituisce manifestazione di non interesse alla brevettazione a titolarità del Politecnico di Bari.
 7. La valutazione positiva della Commissione Brevetti viene comunicata all'ufficio ILO il quale istruisce le procedure utili ad interessare il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.
 8. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, sulla base della valutazione espressa dalla Commissione Brevetti, delibera di procedere o non procedere alla brevettazione.
 9. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari ritenga che la proposta non sia di interesse del Politecnico delibera in merito e l'ufficio ILO ne dà comunicazione all'inventore proponente che potrà comunque depositare a proprio nome e con ogni onere a suo carico l'invenzione proposta.
 10. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari ritenga che la proposta sia di interesse per l'Ateneo, delibera in merito e dispone che l'iter di deposito del brevetto sia concluso entro 60 giorni.
- La delibera è notificata all'Ufficio ILO il quale individua lo studio mandatario a cui affidare l'iter di deposito del brevetto a nome e per conto del Politecnico di Bari.

Art. 6

(Spese brevettuali)

1. Le spese relative alla stesura della domanda di brevetto, al deposito della stessa, nonché qualsiasi altra spesa necessaria, graveranno sui fondi di progetto nel caso in cui il risultato delle ricerche sia derivante da un'attività finanziata/cofinanziata/commissionata.
2. Laddove il risultato delle ricerche derivi da ricerca autonoma, le spese relative graveranno sull'apposito fondo di spesa del bilancio di Ateneo.

Art. 7

(Obbligo di sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale)

1. Il Politecnico di Bari e gli inventori sono tenuti a mettere in atto tutte le iniziative possibili per lo sfruttamento dei brevetti di proprietà e comproprietà dell'Ateneo, sotto forma sia di concessione di diritti di sfruttamento sia di cessione del brevetto.

Art. 8

(Ripartizione dei proventi)

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Politecnico di Bari fissa come quota di compartecipazione quella massima prevista per legge. Pertanto, il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento è destinato al ricercatore, il restante 50% è destinato all'Ateneo.

Tanto anche al fine di assicurare un adeguato sistema di autofinanziamento delle attività istituzionali di valorizzazione dei risultati della ricerca.

2. Se il brevetto è a titolarità del Politecnico di Bari, quale corrispettivo della cessione viene fissata una quota di compartecipazione sui proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione e/o del brevetto nella misura del 40% in favore del ricercatore, al netto dei costi sostenuti per il rilascio del brevetto, ed il suo mantenimento e/o per lo sfruttamento dell'invenzione.

Art. 9

(Tutela brevettuale e mantenimento dei brevetti)

1. Qualsiasi determinazione in ordine alla più adeguata tutela di una invenzione ed al suo proseguimento, in particolare, al deposito, estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, concessione, rinuncia e mantenimento di un brevetto avente ad oggetto un'invenzione di proprietà o comproprietà a titolarità o contitolarità del Politecnico di Bari, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Politecnico di Bari provvede al mantenimento dei brevetti di cui è titolare o contitolare allorché siano riscontrate concrete possibilità di sfruttamento dell'invenzione oggetto del brevetto.

3. Qualora si riscontri l'insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento dell'invenzione, il Politecnico di Bari può decidere di rinunciare al brevetto che ne tutela l'uso esclusivo ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Politecnico di Bari comunica in tempo utile la propria decisione all'inventore, che ha facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto concesso. Il trasferimento all'inventore del diritto a conseguire il brevetto o del diritto di brevetto è attuabile tramite apposito atto di cessione.

5. In ogni caso, trascorsi 10 anni dal deposito del brevetto, in assenza di valorizzazione e sfruttamento dell'invenzione, il Politecnico cessa il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto.

Art. 10

(Cessione o licenza dell'invenzione o del brevetto)

1. Il Politecnico di Bari, sentita la Commissione Brevetti, può proporre a terzi, interessati allo sfruttamento di un'invenzione a titolarità dell'Ateneo, un accordo avente ad oggetto la cessione del relativo diritto al brevetto ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di brevetto e/o del diritto sul brevetto che ne tutela l'uso esclusivo.

2. Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente comma sono a titolo oneroso.

3. Il corrispettivo a favore del Politecnico di Bari per la cessione o concessione in licenza a terzi di risultati brevettabili o di domande di brevetto o di brevetti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, che valuta l'importanza economica dell'invenzione e/o il valore del brevetto, se l'invenzione è giuridicamente tutelata, e potrà essere costituito in un'unica somma forfetaria, da versare una tantum all'atto della cessione o licenza dei diritti.

4. I contratti di licenza di sfruttamento o cessione di brevetto devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o dell'acquirente degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento del relativo brevetto.

5. Il Politecnico di Bari si impegna a coinvolgere gli inventori nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza del brevetto, fermo restando l'obiettivo dell'Ateneo di massimizzare il ricavato dalla cessione del brevetto, in termini di corrispettivo economico e di finanziamenti all'attività di ricerca svolta dagli inventori.

TITOLO III

INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Art. 11

(Invenzioni conseguite nell'esecuzione di ricerca commissionata)

1. I diritti derivanti dalle invenzioni conseguite nell'ambito di prestazioni c/terzi, definite da contratti di ricerca e/o consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti al Politecnico di Bari e/o di finanziamenti e comunque di risorse economiche amministrare dall'Ateneo, sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili ovvero risultati in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

2. Il deposito da parte del committente di una domanda di brevetto relativa a risultati inventivi conseguiti nell'ambito della ricerca commissionata comporta a favore del Politecnico di Bari un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca, strutturato in due parti:

- una parte del compenso è costituita da un importo pari al 30% del valore del contratto e dev'essere versata all'atto del deposito della domanda di brevetto;
- l'altra parte del compenso è costituita da una somma forfettaria e/o da canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento dell'invenzione giuridicamente tutelata, per tutta la durata del brevetto e le sue estensioni, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono da definire, mediante accordo scritto, non più tardi della concessione del brevetto.

3. Il comma 2 si applica anche all'ipotesi di sfruttamento commerciale e/o industriale di risultati brevettabili ovvero di know how conseguiti nell'esecuzione dell'attività di ricerca commissionata.

4. Il committente deve impegnarsi a comunicare al Politecnico di Bari il deposito della domanda di brevetto, trasmettendo il relativo certificato ufficiale di deposito, ovvero qualsivoglia tipo di sfruttamento commerciale e/o industriale dei risultati della ricerca commissionata entro 30 giorni dal verificarsi di tali eventi.

Devono essere sempre tenuti fermi i diritti del Politecnico di Bari nel caso in cui il committente a sua volta trasferisca a terzi, in via esclusiva o non esclusiva, l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà e l'uso dei risultati scaturiti dall'attività commissionata del Politecnico di Bari.

5. Gli introiti riscossi dal Politecnico di Bari a norma del presente articolo sono ripartiti secondo le percentuali di cui all'art. 8 co. 1 del presente regolamento.

TITOLO IV
INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI RICERCA FINANZIATA O
COFINANZIATA

(Art. 12)

Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziata o cofinanziata

1. Per le invenzioni conseguite nell'ambito di specifici progetti/programmi di ricerca finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici diversi dal Politecnico di Bari, la disciplina sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Ateneo ed i soggetti finanziatori.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

(Art. 13)

Riservatezza e divulgazione dell'invenzione

1. All'inventore è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio ed in quello del Politecnico, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, qualora egli intenda farne oggetto di brevetto. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto (es. studente, dottorando di ricerca, borsista, assegnista, professore a contratto) che collabori alle ricerche stesse. In particolare, l'inventore deve comunicare all'Ufficio ILO dell'Amministrazione, mediante un'esauriente relazione scientifica, ogni risultato inventivo che intenda fare oggetto di brevetto.

2. Tutti i soggetti menzionati e tutti coloro che vengano, a qualsiasi titolo, a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca, sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi di cui trattasi.

(Art. 14)

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Limitazioni (tecniche, commerciali, legislative, ambientali):

3. Descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare), includendo schemi, disegni, calcoli etc.

4. Quali sono le componenti innovative, uniche e che differenze hanno dallo stato dell'arte?

Miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative:

5. Qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi?

Nell'apposito spazio scrivere i commenti circa i brevetti, più attinenti all'invenzione, selezionati tramite la ricerca dello stato dell'arte condotta.

6. Descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione (ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando eventualmente dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo.

Necessità di ulteriori sviluppi (dove come e da chi dovrebbero essere fatti)

Time to market previsto (tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e l'entrata dell'invenzione nel mercato di riferimento)

7. Segnalare riferimenti presenti nella letteratura scientifica che descrivano lo stato dell'arte relativo all'invenzione.

--

C. INVENTORI

Indicare l'elenco di tutto il personale dell'Ateneo che ha intellettualmente contribuito all'invenzione con indicazione di eventuali inventori non appartenenti al personale dell'ateneo; in tale caso va indicato esattamente il contributo dagli stessi prestato alla realizzazione del risultato inventivo, da quantificare in corrispondenti valori percentuali;

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Dipartimento.:	Indirizzo di lavoro	
Tel: Cell:	Fax:	Email:

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Dipartimento.:	Indirizzo di lavoro	
Tel: Cell:	Fax:	Email:

D. INVENTORI NON APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'ATENEO

Nome:	Qualifica ed eventuale ente di appartenenza	Incarico nel progetto
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona		

Nome:	Qualifica ed eventuale ente di appartenenza	Incarico nel progetto
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona		

E. TITOLARITÀ DEL BREVETTO

Indicare il/i soggetto/i a cui spetteranno i diritti patrimoniali riguardanti l'invenzione ossia la totale titolarità del Politecnico di Bari, o la contitolarità e, in tale ipotesi, la percentuale di ripartizione della contitolarità;

- a) () Totale titolarità del Politecnico di Bari
- b) () Contitolarità secondo diversa percentuale:
-: Percentuale di titolarità spettante all'inventore
 -: Percentuale di titolarità spettante al Politecnico di Bari

F. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

Indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'invenzione (ad esempio: CNR, INFN, INFN, Ricerca d'Ateneo, Contratti di ricerca conto terzi, accordo di collaborazione, programma quadro, etc..)

TIPOLOGIA DI PROGETTO	PARTNERS del PROGETTO	CONTRIBUTO

G. DOCUMENTAZIONE

Segnalare ed allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto, scambiata con enti terzi.

--

H. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI:

Condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che **non sia stata divulgata** in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione, in quanto la divulgazione è inconciliabile con il requisito della novità. Dovrà essere pertanto evidenziato se e quali informazioni relative alla invenzione siano state rese note.

Casi di divulgazione sono: la descrizione nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali (sedute di laurea).

Risulta pertanto necessario evidenziare quali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

EVENTI	DATA	RIFERIMENTI A DOCUMENTI SCRITTI/ORALI
1. Iniziale ideazione dell'invenzione		
2. Prima descrizione completa dell'invenzione		
3. Prima dimostrazione pratica di successo		
4. Il lavoro:		
è stato sottomesso alla pubblicazione? (S/N)		
è stato accettato per la pubblicazione?(S/N)		
Sarà pubblicato?(S/N)		
5. Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza:		
E' stato sottomesso un abstract? (S/N)		
E' stato pubblicato l'abstract? (S/N)		
La pubblicazione prevedeva una brochure? (S/N)		

I . QUAL È IL POTENZIALE VALORE COMMERCIALE DELL'APPLICAZIONE BREVETTATA?

Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione;

Fornire indicazioni sul ciclo di vita del prodotto e sul rischio della tecnologia/implementazione al fine di valutare con maggiore obiettività il valore potenziale del brevetto

Dimensione e crescita del mercato di riferimento
Distribuzione geografica del mercato di riferimento
Effetti economici, aumento del valore del prodotto dovuto a (diminuzione costo produzione unitario,

aumento prestazioni, apertura nuove aree di mercato)

Ciclo di vita del prodotto

Valutazione sul rischio della tecnologia/implementazione

L. AZIENDE

Basandosi sulla personale conoscenza, riportare I nominativi di aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto.

NOME e Persona di riferimento	Indirizzo

M. SE UN'AZIENDA FOSSE INTERESSATA A ACQUISIRE IN LICENZA L'INVENZIONE, SARESTI INTERESSATO A LAVORARE AD UNO SVILUPPO CONGIUNTO?

SI NO